

Approvazione del programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione per l'anno 2020

(art. 3, comma 55, legge 24 dicembre 2007, n. 244)

(art. 46, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112)

L'art. 46 del DL. N. 112/2008

Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche in legge 6 agosto 2008 n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", regola e disciplina l'affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali. Infatti l'art. 46, di cui si riporta in calce il testo integrale, riscrive nuovamente il comma 6 dell'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 introducendo significativi correttivi alla disciplina dettata dalla legge Finanziaria 2008 attraverso la sostituzione integrale dei commi 55 e 56 dell'art. 3. Infatti esso prevede che:

- l'affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali possa avvenire solo per attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio comunale (comma 2);
- la fissazione del limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione debba essere demandato al bilancio di previsione dell'ente, lasciando al regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi l'individuazione dei criteri e delle modalità per l'affidamento degli stessi (comma 3).

La nuova disciplina contenuta nel decreto legge n. 112/2008 ha pertanto rafforzato il ruolo della programmazione consiliare, estendendo l'ambito del programma a tutte le tipologie di incarichi e non più solamente agli incarichi di studio, ricerca e consulenza così come prevedeva la L. 244/2007.

In particolare se ne deduce che:

- il programma per l'affidamento degli incarichi debba dare prioritariamente conto degli obiettivi e delle finalità che si intendono raggiungere, in considerazione della loro stretta coerenza e pertinenza con i programmi e progetti della Relazione previsionale e programmatica ovvero con altri atti di programmazione generale dell'ente;
- la previsione dell'affidamento degli incarichi di collaborazione nell'ambito dello specifico programma del consiglio comunale costituisce un ulteriore requisito di legittimità dello stesso, oltre a quelli già previsti dalla disciplina generale contenuta nell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- possono essere comunque affidati, anche se non previsti nel programma consiliare, gli incarichi previsti per attività istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali quelli connessi a prestazioni professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, qualora non vi siano strutture od uffici a ciò deputati;

Ritenuto quindi necessario, si redige il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione relativo all'anno 2017 come di seguito specificato:

1)

Finalità	Supporto ufficio ragioneria
Obiettivo	Istruire personale in assenza del responsabile di settore
Area di intervento	Settore amministrativo contabile
Individuazione professionalità	Responsabile settore finanziario altro Ente
Durata	6 mesi
Corrispettivo	12500,00 mensili

Piano industriale della pubblica amministrazione

Art. 46.

Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione

1. Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, ((con modificazioni)) , dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' così sostituito: «6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e' causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso))).

2. L'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' così sostituito: «Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

3. L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' così sostituito: «Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione e' fissato nel bilancio preventivo ((degli enti territoriali))».